

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

39.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BATTAGLIA

INDICE

	PAG.
Missione e sostituzione:	
PRESIDENTE	515
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo della attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche (Approvato dal Senato)	515
PRESIDENTE	515, 518, 519 520, 521, 524, 529, 530
BELLOCCHIO	518, 519, 521, 524, 530
BERNARDINI	518, 519, 521, 522, 526, 528
FIANDROTTI	528
GOTTARDO	522, 524, 530
RUBBI EMILIO, <i>Relatore</i>	516, 518 519, 521, 523, 528
SACCONI	520, 530
SANTAGATI	517, 518, 519, 520, 523, 525
VENANZETTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	518, 520, 521 523, 524, 528, 529, 530
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	531

Missione e sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 46 secondo comma, del regolamento, che il deputato Spaventa è in missione per incarico del suo ufficio.

Comunico inoltre che per la seduta odierna il deputato Canepa è sostituito dal deputato Sacconi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche (Approvato dal Senato) (2210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concer-

La seduta comincia alle 12,30.

MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1981

nente lo sviluppo della attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche», già approvato dal Senato nella seduta dell'11 dicembre 1980.

Riprendiamo l'esame degli articoli, iniziato nella seduta di ieri, cominciando dall'articolo 2, precedentemente accantonato.

Do nuovamente lettura dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso connessi:

ART. 2.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartita in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei

banchi predetti, nonché quelle occorrenti per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Il deputato Azzaro ha presentato il seguente emendamento, successivamente ritirato e fatto proprio dal deputato Santagati.

Al primo comma sostituire il secondo alinea con il seguente:

Banco di Sicilia: lire 90 miliardi, di cui lire 35 miliardi nell'anno 1981, lire 55 miliardi nell'anno 1982 (2. 2).

Il deputato Santagati ha presentato il seguente emendamento a titolo di subemendamento del precedente:

Al primo comma sostituire il secondo alinea con il seguente: Banco di Sicilia: 90 miliardi di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 45 miliardi nell'anno 1981 e lire 30 miliardi nell'anno 1982 (2. 3).

Il relatore Rubbi Emilio ha presentato il seguente emendamento:

Nel secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quelle occorrenti, con le parole: le linee direttive da rendere operanti entro il 31 ottobre 1981 (2. 1).

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento 2. 2, contrario sull'emendamento Santagati 2. 3. Questi emendamenti erano stati già illustrati, mentre lo emendamento 2. 1, a firma del relatore, non era stato ancora illustrato: prego pertanto l'onorevole Emilio Rubbi di farlo ora.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il secondo comma dell'articolo 2 prevede che gli istituti di credito delle regioni meridionali « destineranno le somme loro conferite ai sensi

del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. La norma è ovvia, così come lo è la prima parte del periodo successivo, ove si stabilisce che « con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti », intendendosi per necessarie modifiche quelle inerenti appunto le variazioni dei fondi di dotazione o dei capitali di fondazione.

Con la seconda parte del periodo in questione, s'intende altresì porre a carico del Governo l'onere di indicare ai banchi di cui trattasi la necessità di provvedere a modifiche statutarie di altro genere, inerenti la composizione degli organi ed eventualmente i poteri degli organi stessi.

Su questo punto, e cioè sulla necessità che, con provvedimento governativo, si sollecitino i banchi a provvedere a queste modificazioni, ed anche sul contenuto che tali modificazioni debbano avere, tutti i gruppi sono d'accordo. Per altro, alcuni gruppi, durante la discussione avuta al Senato, sollevarono il Governo a far sì che esistesse una contestualità tra l'erogazione dei fondi ai banchi in questione e le modifiche degli statuti, anche per quanto riguarda problemi non attinenti agli articoli relativi all'ammontare dei fondi di dotazione o dei capitali di fondazione.

Tale contestualità deve sussistere e su ciò esiste una convergenza a garanzia di una piena funzionalità degli istituti.

Non necessariamente, però, a mio avviso, questa contestualità deve rispettarsi in termini cronologici, in quanto l'erogazione da parte dell'erario delle somme destinate all'incremento dei capitali può avvenire subito dopo l'approvazione del presente disegno di legge. L'effettiva attuazione delle altre modifiche statutarie, non inerenti gli ammontari del capitale sociale, comporta l'espletamento di atti da parte degli organi sociali delle banche e

del Ministero del tesoro in un determinato lasso di tempo.

Allo scopo di salvaguardare la possibilità di una immediata erogazione degli aumenti dei capitali è stato presentato l'emendamento 2. 1. Il testo attuale dell'articolo 2 comporta che nel momento stesso in cui da parte del Ministero del tesoro verranno emanati i decreti relativi alle modifiche dei fondi di dotazione verranno anche indicate e precisate le linee direttive atte ad armonizzare gli statuti delle banche meridionali.

Con l'emendamento 2. 1 si stabilisce invece che l'attuazione di tali linee direttive da parte degli enti di credito deve avvenire entro il 31 ottobre 1981 in modo tale che si possa corrispondere alle richieste che le varie forze politiche hanno fatto nel corso di precedenti discussioni su analoghi provvedimenti.

Tale formulazione oltre a rispondere alle attese politiche avanzate dai singoli gruppi consentirà di procedere all'immediata erogazione da parte dell'erario delle somme destinate all'aumento dei fondi di dotazione e a mantenere una sempre utile e necessaria distinzione tra poteri direttivi del Governo e poteri di autonoma determinazione (sempre nell'ambito delle direttive governative) dei singoli istituti.

SANTAGATI. Dichiaro di ritirare lo emendamento 2. 3 per le ragioni che ho avuto modo di sottolineare nel corso della seduta di ieri sera e perché a me non interessa tanto il problema della dislocazione interna dei miliardi destinati alla ricapitalizzazione, quanto il problema dell'aumento di queste cifre. Inoltre, poiché la V Commissione bilancio ha espresso parere negativo sull'emendamento da me presentato, ritengo che sarebbe ben difficile che esso possa essere approvato da questa Commissione.

Sempre nella seduta di ieri sera, ho detto che un aumento del capitale è necessario per la vitalità del Banco di Sicilia, tuttavia non si pone il problema di una immediata esigenza di liquidità. Per gli anni 1980-81 l'aumento del capitale si attesta intorno ai 35 miliardi (così come

risulta anche nell'emendamento 2. 2), ma per il 1982 tale cifra dovrà cambiare.

Ciò detto, ritiro il mio emendamento ed esprimerò il voto favorevole sull'emendamento 2. 2 presentato dall'onorevole Az-zaro, da lui ritirato e che ho fatto mio. La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su quest'ultimo emendamento perché, a mio avviso, ha constatato la disponibilità dei 35 miliardi in oggetto e la non preclusione tecnica dei 55 miliardi che si riferiscono al bilancio del 1982. Per queste ragioni, ritengo che l'emendamento 2. 2 possa essere approvato dalla Commissione a larga maggioranza.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Per le ragioni già da me indicate nella seduta di ieri, invito l'onorevole Santagati a ritirare l'emendamento 2. 2, il cui contenuto potrebbe avere il significato di un atto di sfiducia nei confronti del Banco di Sicilia nei confronti del quale abbiamo espresso il massimo riconoscimento.

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 2. 2 per le motivazioni di merito che ha ieri illustrato il ministro. Circa il problema della copertura, a mio avviso, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole in quanto i maggiori oneri gravano sull'esercizio del 1982.

La motivazione della V Commissione bilancio, è che il bilancio triennale non è ancora approvato e che quindi per il 1982 non è vincolante; il tesoro non condivide tale giudizio e questo proprio al fine di evitare una interpretazione che possa portare a stabilire previsioni di spesa per gli anni successivi senza indicarne la relativa copertura.

Sono ad ogni modo contrario, soprattutto per i motivi di merito espressi anche dal ministro Andreatta.

SANTAGATI. Non posso accogliere lo invito del relatore a ritirare l'emendamento; anzi, insisto nella votazione proprio per le motivazioni che sono state addotte

per invitarmi a ritirarlo. Se dobbiamo fare un atto di fiducia al Banco di Sicilia, è questo il modo migliore.

Del resto il rappresentante del Governo ha chiarito che per il 1982 non esiste alcun vincolo.

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nessun vincolo formale, ma sostanziale sì.

BELLOCCHIO. Il gruppo comunista è favorevole a questo emendamento, ricordando che già in occasione della discussione avvenuta al Senato il gruppo comunista aveva presentato un emendamento di analogo tenore, poi trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Santagati 2. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

BERNARDINI. Quanto all'emendamento del relatore 2. 1, consideriamo pericoloso il testo di modifica proposto. Il Governo non poteva ignorare, nel momento in cui ha elaborato il decreto, che la questione fosse fattibile contestualmente, cioè che non c'erano esigenze di tempo diverse tra l'immediatezza dell'erogazione e le modifiche statutarie.

Il problema è soprattutto politico e certamente i colleghi ricorderanno le battaglie che si sono avute in questa sede e nell'altro ramo del Parlamento sulla questione delle modifiche. Non siamo insensibili ai problemi che oggi vengono esposti dal relatore e che il Governo condivide; ci sembra, però, che si stabiliscano tempi superiori a quelle che ci risultano essere le esigenze tecniche, dando così spazio ad ulteriori manovre dilatorie.

Siamo convinti che non è questa la intenzione del relatore, ma il lasso di tempo stabilito darà inevitabilmente spazio a manovre ritardatrici delle modifiche che si intendono introdurre.

Invito pertanto il relatore a modificare l'emendamento nel senso di avvicinare la

data entro cui rendere operanti le linee direttive; in tal caso, pur perdurando la nostra perplessità sul comportamento del Governo, anziché votare contro, ci asterremo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Rubbi Emilio 2. 1:

Sostituire le parole « 31 ottobre », con le altre: « 31 luglio ».

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Concordo con la modifica proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

BERNARDINI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'emendamento Rubbi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore con la modifica testé apportata.

(È approvato).

SANTAGATI. Il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Ricordo che nella seduta di ieri l'articolo aggiuntivo 3-bis, presentato dagli onorevoli Bernardini, D'Alema, Bellocchio, Toni e Carrà, era stato accantonato. Ne do nuovamente lettura.

ART. 3-bis.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 12 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel-

l'anno 1982 da destinare ad incremento del conferimento statale ai fondi di dotazione dei seguenti Mediocrediti regionali:

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria - Mediocredito del l'Umbria (lire 4 miliardi);

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche - Mediocredito regionale delle Marche (lire 4 miliardi);

Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese - Mediocredito regionale del Lazio (lire 4 miliardi) (3. 0. 1).

BELLOCCHIO. In questi istituti di mediocredito regionale il Ministero del tesoro ha assunto, con la legge n. 623 del 1959, una partecipazione maggioritaria che però, da allora, è stata incrementata soltanto con gli utili forniti dalle banche ordinarie.

In secondo luogo il fondo di dotazione di questi istituti è stato più volte aumentato dagli enti partecipanti (banche ordinarie) senza però che il tesoro abbia partecipato a questo incremento.

La terza motivazione consiste nel fatto che l'apporto del Tesoro, così come diceva ieri il ministro, in modo particolare relativamente a questi istituti di medio credito, ammonta a 6.250 milioni di lire, e quindi esso sembra poco, aggiunto ai circa 750 miliardi di lire di impiego che gli stessi istituti hanno attualmente in essere.

Pertanto l'emendamento da noi proposto, che ha anche ricevuto il parere favorevole della V Commissione bilancio, e che tende a potenziare questi enti che assolvono al ruolo di istituti di credito alla piccola e media impresa, in modo particolare nel Mezzogiorno (avendo tolto la menzione al Mediocredito per la Toscana), merita l'approvazione, a noi sembra, di tutta la Commissione.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Il relatore non ha mancato, nel corso della discussione svoltasi nella seduta precedente, di sot-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1981

tolinare la necessità di procedere alla ricapitalizzazione anche per gli istituti di credito per il finanziamento a medio termine, di cui tratta l'emendamento 3. 0. 1.

Si vuole qui ulteriormente dire che le argomentazioni recate dal collega Bellocchio hanno una loro indiscutibile rilevanza. Ma, ciò premesso, dinanzi alle dichiarazioni rese in modo inequivocabile dal ministro — e dallo stesso relatore sollecitate —, tendenti a dare formale assicurazione al Parlamento di un'iniziativa del Governo, atta a garantire che i necessari provvedimenti di ricapitalizzazione abbiano luogo attraverso un possibile maggiore impegno dei partecipanti, o nel caso che questa iniziativa possa, anche parzialmente, avere esito negativo, attraverso un provvedimento che ponga a carico dell'erario quella quota di ricapitalizzazione che non trovasse copertura da parte delle banche partecipanti: attese queste dichiarazioni, dico, il relatore non può che confermare sull'argomento in questione il parere già espresso durante la precedente seduta, e che è negativo.

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Confermato anche a proposito di questo emendamento che il problema della copertura si poneva nei termini di cui dicevo circa l'articolo 2, vorrei far osservare all'onorevole Bellocchio che egli ha citato delle cifre che non possiamo porre a confronto; infatti, i 6 miliardi di lire di partecipazione dello Stato ai fondi di dotazione dobbiamo raffrontarli ai fondi di dotazione, che ammontano a 18 miliardi di lire: quindi, l'intervento del Tesoro è di circa un terzo.

È stato fatto presente dal ministro che, a fronte di questo circa un terzo di partecipazione del Tesoro ai fondi di dotazione dei Mediocrediti delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, stanno partecipazioni nulle per quanto riguarda i Mediocrediti del Sud, e partecipazioni in misura minore per le Venezie e la Toscana: sono questi i termini di riferimento. Il ministro ha chiarito che il Governo intende non sottrarsi alle necessità che si creeranno, ma che si vuole, in prima istanza, sollecitare i par-

tecipanti agli attuali fondi di dotazione ad un maggiore impegno (e ci sono le condizioni nell'Italia centrale); ove quest'impegno non ci sia, il Governo interverrà con un apposito provvedimento legislativo. Ma, in questo momento, esso si dichiara contrario all'approvazione dell'emendamento 3. 0. 1, aggiuntivo di un articolo 3-bis.

SACCONI. Il gruppo socialista si asterrà dalla votazione su questo emendamento. Siamo tuttavia convinti della necessità di garantire una provvista per questi istituti di Medio credito dell'area centrale dell'Italia, e ci dichiariamo scettici circa la possibilità che l'azione del Governo possa avere un esito favorevole nei confronti dei Mediocrediti locali, a meno che non si provveda legislativamente, per garantire un intervento certo ed in misura adeguata da parte degli Istituti di credito locali nei confronti dei Mediocrediti regionali. In ogni caso, sollecitiamo il Governo a riferire sull'esito di tali iniziative entro un tempo utile, che ci consenta di verificare che, in ogni caso, il Governo adempia all'impegno che in questa sede formalmente si è assunto, di garantire comunque la provvista per gli Istituti di medio credito dell'Italia centrale.

SANTAGATI. Voterò a favore di questo emendamento, in primo luogo perché non vi sono problemi di bilancio, com'è stato ampiamente detto, e secondariamente perché il ministro del tesoro ieri aveva lasciato intendere — almeno a quanto io ho valutato — che una spesa del genere era utile e quasi indispensabile. Non vedo, pertanto, la ragione per cui una cosa che si può fare subito (e, del resto, si è riconosciuta l'opportunità del finanziamento) debba essere rinviata ad altra occasione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bernardini 3. 0. 1, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

L'onorevole Bellocchio ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-ter.

L'Istituto regionale per il credito a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Abruzzo (Mediocredito regionale abruzzese) la cui costituzione è stata autorizzata con decreto del Ministro per il tesoro del 7 ottobre 1980, assume la denominazione di « Istituto regionale per il credito e medio termine alle medie e piccole imprese dell'Abruzzo e del Molise (Mediocredito regionale abruzzese-molisano) » ed è autorizzato ad estendere la propria attività al territorio della Regione Molise (3. 0. 2).

BELLOCCHIO. Mi auguro che il relatore ed il Governo, nonché la maggioranza della Commissione, vogliano esprimere il loro consenso su quest'emendamento, che non prevede esborso di somme. Si tratta soltanto di stabilire che l'Istituto regionale per il credito a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Abruzzo venga autorizzato ad estendere la propria attività al territorio della regione Molise, e che, in questo modo, avrebbe la possibilità di compiere anche in quella regione operazioni di credito a medio termine.

RUBBI EMILIO, Relatore. Senz'altro esistono motivazioni favorevoli alla presa in considerazione dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Bellocchio. Per altro, non avendo avuto modo di controllare se tale estensione di operatività del Mediocredito in questione possa essere, per qualche norma, in contrasto con la struttura generale dei Mediocrediti regionali, mi rimetto al parere del Governo.

VENANZETTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Si tratta di un emendamento che il Governo ha conosciuto questa mattina, ed io pregherei il proponente di ritirarlo, perché non vorrei pronun-

ciarmi sfavorevolmente, dato che comprendo lo spirito da cui l'emendamento stesso è ispirato.

Devo infatti far osservare che il problema dei Mediocrediti regionali è all'esame del Governo, per una ristrutturazione e modificazione delle loro competenze, ed un riesame degli ambiti della loro operatività. Probabilmente, in alcune regioni si dovrà procedere ad accorpamenti di Mediocrediti.

Il Governo si riserva di esaminare il problema in un contesto più ampio della situazione complessiva degli istituti di mediocredito regionali.

Pertanto, non potendo verificare se questa norma si inquadri nel suddetto contesto generale, non sono in grado di esprimere un parere favorevole. Colgo l'occasione per invitare l'onorevole Bellocchio a riflettere sulla sua proposta di inserimento di questa norma senza che prima su di essa vi sia stato un sufficiente approfondimento. Più esplicitamente invito l'onorevole Bellocchio a ritirare l'articolo aggiuntivo.

BERNARDINI. Ritiriamo questo emendamento soprattutto in considerazione del fatto che ci rendiamo conto della difficoltà di un suo attento esame perché presentato solo questa mattina. Sottolineo che anche le piccole questioni, però, debbono essere esaminate e risolte. Il ritiro di questo emendamento è condizionato dal fatto che si faccia rapidamente un accertamento delle esigenze di quegli istituti di mediocredito che operano in regioni minori. All'uopo, anzi, sarà opportuno accelerare i tempi per lo studio di un provvedimento organico in materia e casomai approntare nell'immediato futuro un provvedimento *ad hoc* per certe particolari situazioni.

PRESIDENTE. Nel prendere atto del ritiro dell'emendamento, sottolineo l'interesse della motivazione testé fatta dall'onorevole Bernardini.

Ricordo che nella seduta di ieri erano stati approvati senza modificazioni gli ar-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1981

ticoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10 e, con modificazioni, l'articolo 6.

Ricordo, inoltre, che era stato accantonato l'esame dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Gottardo e del quale do nuovamente lettura:

ART. 10-bis.

Gli istituti regionali di mediocredito, costituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, esercitano nelle zone di competenza, il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese anche artigiane appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione dell'energia, del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, e possono partecipare a società finanziarie locali e nazionali allo scopo di favorire lo sviluppo delle predette imprese purché ubicate nelle rispettive zone di competenza regionale (10. 0. 1).

GOTTARDO. Con tale articolo aggiuntivo si è voluto tenere presente la particolare normativa esistente per le imprese artigiane, normativa che rischiava di essere alterata nell'ambito di un allargamento dei compiti degli istituti del mediocredito regionale. Tuttavia, qualora questo articolo aggiuntivo dovesse sollevare perplessità o incontrare obiettive difficoltà di attuazione mi riservo di presentare un subemendamento che sopprima le parole « anche artigiane ».

Personalmente non ritengo sia opportuno aspettare una normativa complessiva riguardante gli istituti di mediocredito regionali. Infatti, a mio avviso, si tratta principalmente di mettere in grado questi istituti di assolvere quei compiti che scaturiscono dalle diverse realtà economiche regionali.

Pertanto, senza con ciò pregiudicare qualunque iniziativa successiva del Parlamento e del Governo che abbia ad oggetto un approfondimento in materia, mi permetto di insistere su questo articolo aggiuntivo augurandomi che esso possa essere approvato dalla Commissione.

Voglio, infine, precisare che il riferimento a società finanziarie locali e nazionali si inquadra nell'ambito di una operazione già attuata in pratica da parte degli istituti di credito; qualora, però, anche tale riferimento dovesse essere fonte di dubbi e perplessità, si potrebbero sopprimere le parole « locali e nazionali ».

BERNARDINI. Il gruppo comunista è favorevole a questo articolo aggiuntivo che, in definitiva, prevede una normativa che non innova granché rispetto alla attuale situazione. Esso ha il pregio di raccogliere organicamente la operatività degli istituti di mediocredito. Concordiamo, pertanto, con il testo dell'emendamento.

Abbiamo invece talune perplessità, che vorremmo fossero fugate, sull'opportunità di consentire la partecipazione a società finanziarie anche nazionali, poiché normalmente è permessa la partecipazione alle finanziarie regionali ed a quelle costituite tra le categorie.

GOTTARDO. Le finanziarie nazionali sono quelle sorte in questi ultimi tempi; il *leasing* permette ad un istituto di credito che non vuole rischiare creando una finanziaria regionale, di provvedere a questo settore che è stato dimenticato dalla legge del 1950. Quindi le aziende nazionali diventano interregionali.

BERNARDINI. L'ultimo periodo può destare alcune perplessità, infatti se si afferma che devono essere « ubicate nelle rispettive zone di competenza regionale », come ci si regola per una ditta che ha sede legale in una regione ed operatività in un'altra ?

Vorrei inoltre proporre un subemendamento aggiuntivo del seguente tenore: « I finanziamenti concessi dai mediocrediti regionali alle imprese di cui al comma precedente possono essere ammessi al finanziamento del mediocredito centrale ». Ciò unicamente al fine di evitare che, avendo precisato l'ambito di operatività degli istituti di mediocredito, ci possano essere alcune operazioni che risulterebbero « zop-

pe» poiché il mediocredito regionale non potrebbe operare nel risconto con il mediocredito centrale.

SANTAGATI. Questo articolo aggiuntivo ha destato in me talune perplessità; infatti, se trovo lodevole la proposta dell'onorevole Gottardo di regolamentare con un articolo a se stante la situazione degli istituti regionali di mediocredito, d'altra parte mi sembra che si inserisca quasi brutalmente una norma estranea all'attuale disciplina: con un solo articolo e di colpo si vuole riorganizzare la situazione degli istituti regionali di mediocredito.

Non so quali effetti questa innovazione possa comportare per il sistema giuridico attuale e chiedo al Governo cosa succederebbe, in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo, per l'IRFIS e l'ISVEIMER. Si tratta di effetti compatibili con l'attuale sistema o di conseguenze sconvolgenti?

Se il Governo potesse fugare tali perplessità, non avrei nulla in contrario ad esprimere un voto favorevole.

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo articolo aggiuntivo modifica alla base le leggi precedenti in materia, che risalgono al 1950, al 1953 ed al 1957.

Le perplessità emerse in tutti gli interventi consigliano di soprassedere all'approvazione di tale articolo, le cui implicazioni sono notevoli e non verificabili nel breve lasso di tempo di questa discussione.

È difficile poter autorizzare la partecipazione a società finanziarie di carattere nazionale; il disegno di legge concernente gli istituti di credito meridionali ha richiesto un lungo lavoro, durato mesi. C'è il fatto, ad esempio, che per concorrere a queste società finanziarie occorre un'autorizzazione del comitato del credito. Non è possibile stabilire, per legge, che i Mediocrediti possano partecipare alla costituzione di società finanziarie. Questa estensione, perciò, lascia perplessi ad una prima lettura, senza avere il confronto con altra legislazione relativa alle attività di altri Istituti, per quanto riguarda questi settori.

Lo stesso proponente ha dovuto convenire sul fatto che, rispetto alla stesura originale, il problema delle imprese artigiane andava posto in modo diverso. La questione, insomma, è importante, e merita un approfondimento da parte di tutta la Commissione; inoltre, essa va vista in quel quadro di cui parlava ieri il ministro, delle sostanziali modifiche alla legislazione dei Mediocrediti, per quanto riguarda l'operatività e l'ambito della medesima.

Consiglierei pertanto al presentatore di ritirare quest'articolo aggiuntivo, proprio in vista delle considerazioni che sono emerse durante il dibattito, per non procedere ad una stesura affrettata per un problema che indubbiamente esiste: riconosco al presentatore dell'emendamento il merito di aver evidenziato la questione, ma penso che risolvendola in questo modo agiremmo in modo affrettato e tale da compromettere, forse, la stessa sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Il contenuto dell'emendamento proposto tende, com'è stato sottolineato, a consentire, senza aggravio per l'erario, una maggiore operatività degli istituti regionali di medio credito. Si inquadra, quindi, in quella logica alla quale le varie forze politiche si sono richiamate nel corso della discussione del presente disegno di legge.

Sotto questo profilo, il relatore non può che esprimere un giudizio favorevole per quanto attiene alla linea di tendenza in cui si muove questa normativa. Egli non può, per altro, sottrarsi al dovere di considerare alcuni motivi che il Governo ha qui voluto manifestare, per dar ragione delle perplessità che il Governo medesimo ha espresso nei confronti della introduzione di tale nuova normativa, obiettivamente modificativa della struttura dei Mediocrediti regionali e quindi delle leggi fondamentali che tali istituti regolano (mi riferisco alle leggi del 1950, del 1953 e del 1957).

Se tutte le forze politiche fossero concordi nel predisporre la stesura di un or-

dine del giorno - nel quale poter inserire quest'invito pressante al Governo, a verificare il pratico varo di tale normativa nuova - raggiungeremmo probabilmente lo stesso risultato, senza correre rischi in ordine alla stesura anche letterale della norma.

Certo, tale ordine del giorno potrebbe ricomprendere anche il contenuto dello emendamento 3. 0. 2, che l'onorevole Bernardini ha poc'anzi ritirato, ed il relatore si sentirebbe di poter auspicare, al riguardo, tale formulazione dell'ordine del giorno, in particolare se il Governo assumesse anche precisi impegni in ordine ai tempi nei quali - per iniziativa parlamentare sostenuta da una consulenza del Governo, o per iniziativa del Governo medesimo - tali nuove norme potessero avere il varo.

Voglio cioè dire che il Governo in modo legittimo pone gli interrogativi che ha posto. E, per altro, in una certa situazione di ritardo nel prospettare modifiche legislative, che s'impongono nella mutata realtà economica del paese, nel rapporto imprese-banche (nel caso specifico, istituti di credito a medio termine)...

BELLOCCHIO. Si tratta di problemi che risalgono al 1979...

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Le forze politiche ed il relatore chiedono che queste modificazioni, che la situazione economica ci richiede, possano intervenire in termini di tempo sufficientemente ristretti: e questa che io faccio è una proposta, valevole in tanto, in quanto le forze politiche la sostengano.

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Credo che sia stato colto dal relatore il motivo delle preoccupazioni del Governo su questo emendamento; sono quindi favorevole alla proposta, da lui formulata, per un ordine del giorno che riscuota questo impegno da parte del Governo.

Per serietà e rispetto verso la Commissione, non posso dire la data entro la quale il Governo prenderà un'iniziativa,

proprio perché esso ha realmente intenzione d'intervenire e, come è stato detto dal relatore, il Governo può farlo direttamente (ed è questo il suo intendimento), ma è anche chiaro che, ove mancasse una tale iniziativa, le forze politiche, presentando un loro progetto di legge, costringerebbero il Governo ad operare.

Ritengo, comunque, che di ciò non vi sarà bisogno, perché, come ho dianzi detto, è effettivamente urgente rivedere tutta la legislazione in materia di medio crediti regionali, in relazione sia all'operatività, sia alle zone dell'operatività stessa. Concordo con il relatore anche sul fatto che l'ordine del giorno comprenda quanto richiesto dall'articolo aggiuntivo 3-bis, poi ritirato.

Penso che con un'intesa del genere potremmo superare l'*impasse* che si sta registrando su tale argomento, e che non ci vede certo contrapposti nel desiderio di una migliore legislazione in materia: la mia preoccupazione - lo ripeto ancora - è solo che una legiferazione affrettata costringa l'altro ramo del Parlamento ad intervenire per apportare delle modifiche che si renderebbero necessarie, e che in tal modo non riusciamo a varare norme valide.

PRESIDENTE. Devo quindi pregare l'onorevole Gottardo di tener presente le considerazioni del relatore e del Governo, nonché il fatto che un'insistenza su tale argomento potrebbe allungare, come è stato detto, i tempi di approvazione del disegno di legge.

BELLOCCHIO. Ma il problema, come ripeto, è stato sollevato già dal 1979!

GOTTARDO. Aderendo all'invito fatto mi dal relatore e dal rappresentante del Governo, ritiro l'articolo aggiuntivo da me presentato e mi riservo di trasformarlo in un ordine del giorno, augurandomi che esso possa riscuotere il consenso di tutte le forze politiche.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati, senza

modificazioni, l'articolo 11 e, con modificazioni, l'articolo 12. Faccio, altresì, presente che l'esame dell'articolo 13 dovrà essere nuovamente accantonato in quanto la sua definizione è subordinata a quella dell'articolo 14.

Do nuovamente lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, si applicano anche agli istituti di credito indicati nell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli onorevoli Rubbi, Gaiti, Garzia e Minervini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio o a lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35.

Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonché ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi.

La Banca d'Italia ha facoltà, nei confronti dei medesimi istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario.

La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempimento.

È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 374 (14. 2).

L'onorevole Fiandrotti ha presentato il seguente subemendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di invitare i detti istituti ed enti ad assumere le necessarie iniziative nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempimento (0. 14. 2. 1).

I deputati D'Alema e Minervini hanno presentato il seguente subemendamento:

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

Il CICR può emanare le ulteriori direttive generali e particolari che si rendano necessarie per il controllo degli istituti e degli enti di cui al primo comma (0. 14. 2. 1).

SANTAGATI. Nutro delle riserve sugli emendamenti presentati a questo articolo in quanto non vorrei che con essi si finisca con il provocare una riduzione di responsabilità della Banca d'Italia. Casomai, noi dovremmo perseguire il fine opposto.

Le recenti esperienze che tutti noi conosciamo ci insegnano che quando si è alla guida della banca centrale che ha la responsabilità di tutta la politica creditizia e finanziaria non si possono avere delle responsabilità limitate sì da attuare una politica alla Ponzio Pilato esercitando la funzione di vigilanza solo fino ad un certo punto.

La legislazione, male interpretata o obsoleta, ha finito con il concedere a questo istituto notevoli « scappatoie ».

E per questa ragione che non sono favorevole all'emendamento così formulato e del quale non riesco a capirne la ratio. Cosa significa, infatti la frase: « La Banca d'Italia ha facoltà... »? O essa ha il diritto-dovere di dare le necessarie direttive e, quindi, viene responsabilizzata oppure si dice chiaramente che essa non

può diventare una sorta di « soffocante carceriere » e non deve, quindi, intervenire pesantemente e quasi coartatamente nei confronti di istituti ed enti di credito. Ma, in quest'ultimo caso non ha senso parlare di facoltà! In altre parole o la Banca d'Italia ha per legge questo diritto-dovere nei confronti dei suddetti istituti ed enti oppure no! Diversamente, significa che la parola « facoltà » è sinonimo di libertà.

Come ben si vede, si tratta di una formulazione troppo equivoca e che non può sussistere alla luce di quanto è avvenuto in un settore così delicato come è quello di cui ci stiamo occupando.

La Banca d'Italia ha l'obbligo o per meglio dire è impegnata per legge ad esercitare la sua alta vigilanza e ad intervenire sugli istituti (ricordo a tale proposito la vicenda SIR) assumendosi nel bene o nel male la responsabilità della propria azione (responsabilità civile, amministrativa e penale). Ora, questa nuova normativa proposta a me sembra fatta *pro domo sua* (cioè a favore della Banca d'Italia) e non, invece, nell'interesse superiore della collettività con oneri ed onori devoluti alla stessa Banca! In altre parole, si tratta di una normativa che consente alla Banca d'Italia di evitare i rischi e i pericoli inerenti alla sua precipua attività di vigilanza.

Questa impressione la si deduce anche dall'esame della differente stesura dello emendamento approvato al Senato con il parere favorevole del Governo e il diverso atteggiamento (senza dubbio più morbido nei confronti della Banca) che l'esecutivo dimostra di avere in questa sede.

Considero questo testo insufficiente e quindi ritengo necessaria una modifica dell'articolato in termini abbastanza chiari, tali da non ingenerare dubbi di alcun tipo.

Pur non essendo orientato verso un voto contrario, non potrò esprimermi favorevolmente. Abbiamo visto come, nel corso di questa settimana, il provvedimento, che ha molte ombre e luci, ha subito qualche miglioramento ma soprattutto peggioramenti. Anticipo, pertanto, il mio voto di astensione. Tale voto, che definirei

più che altro « contiguo ad un voto favorevole », si rende necessario per non dare la sensazione di voler intralciare un certo tipo di politica, cioè la sensazione di voler impedire che, almeno in via sperimentale qualche innovazione avvenga.

BERNARDINI. Il gruppo comunista ritiene che l'articolo 14, così come formulato nel testo approvato dal Senato, colga una esigenza profondamente giusta. Mi sembra che essere d'accordo su questo non sia cosa di poco conto.

Riteniamo tuttavia che tale formulazione si presti ad interpretazioni diverse e lasci, anzi aggravi, alcune distorsioni che, dal punto di vista del controllo sugli istituti di credito a medio e lungo termine, già esistono.

Mi riferisco all'articolo 1 del decreto luogotenenziale del 23 agosto 1946, che ha esteso agli istituti non compresi nell'articolo 41 le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII della legge bancaria. Il titolo V è quello che ci ha fatto più discutere e recita « Disciplina degli istituti, imprese ed enti raccoglitori di risparmio a breve termine ». Già questo fatto implica una anomalia, cioè che si sia estesa ad istituti che raccolgono risparmio a medio e lungo termine una disciplina di controllo per gli istituti a breve termine, quindi inopportuna perché di fatto non poteva in tutte le sue parti essere adottata o comunque doveva essere adottata con modalità diverse rispetto al contenuto delle norme.

La questione è della massima importanza perché quando abbiamo avuto modo di lamentarci o di accusare certe parti politiche o certe azioni dei vari governi per la situazione determinatasi in enti operanti nel settore della chimica (il caso SIR), abbiamo sempre avuto coscienza del problema di un ente finanziatore che sbagliava ad emettere obbligazioni (mal calcolando la durata di queste e la durata dei finanziamenti concessi) o a concentrare il proprio rischio su un unico soggetto. Questi fatti non avvengono nel settore del breve termine, perché in questi casi è difficile che esistano problemi di

concentrazione del rischio o di dover contenere l'attività; il fatto reale era che qualche cosa della normativa esistente per quegli enti al di fuori dell'articolo 41 c'era; sappiamo, di fatto, come sono andate le cose per la vigilanza della Banca d'Italia.

Ebbene, nel momento in cui andiamo ad estendere genericamente questa normativa, riteniamo necessario cogliere l'occasione per procedere in modo più sistematico al fine di eliminare le storture ed ottenere il risultato di rendere il controllo della Banca d'Italia effettivo ed efficace.

La filosofia che ispira l'emendamento 14 è chiara perché cerca di fare una attenta ricerca nello stabilire in relazione ai titoli V, VI, VII e VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 quali parti possano essere recepite e quali siano gli articoli che si debbano escludere in quanto non applicabili al medio termine e poi, nell'ambito degli articoli esclusi, dire quali tipi di controllo debbano essere mantenuti, per ottenere lo scopo, in un contesto più chiaro.

È stato fatto lo sforzo di stabilire che in fondo, trattandosi di enti aventi queste caratteristiche, si deve stare attenti a mantenere ad essi la responsabilità della loro gestione e del loro orientamento.

Invece è indubbio che, nel titolo V, e particolarmente nell'articolo 32, per quanto riguarda gli istituti a breve termine, noi abbiamo — sia pure sotto forma di facoltà — interventi (e ci sono interventi, infatti, della Banca d'Italia) riguardanti la sfera della gestione e della direzione di questi istituti. Nel caso degli istituti ordinari addirittura c'è una sostituzione, e ciò si giustifica perché è in relazione al fatto che si tratta di istituti che hanno la caratteristica di raccogliere quel risparmio che va tutelato.

La redazione dell'emendamento 14. 2 è stato un lavoro difficile che, nelle conclusioni, non ci trova tutti convinti allo stesso modo: ma pensiamo si debba dare atto che uno sforzo in questo senso è stato fatto, a prescindere dalle soluzioni cui si è giunti.

Nell'articolo 32 della legge bancaria si dice che le disposizioni vengono applicate dalla Banca d'Italia conformemente agli orientamenti del comitato del credito e del risparmio. Perciò, nell'emendamento sostitutivo dell'articolo 14, si è mantenuto al secondo comma l'obbligo per gli istituti ed enti, di attenersi alle istruzioni della Banca d'Italia, anche per limitare la concentrazione dei rischi; tale concentrazione è uno dei punti più delicati, secondo me, con riferimento al problema del controllo, perché alle nostre spalle abbiamo delle tristi esperienze, in proposito; invece per altre questioni (assemblea, convocazione dei soci, eccetera) si esclude un preventivo indirizzo del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, dando facoltà alla Banca d'Italia d'intervenire.

Ciò detto, ritengo che quest'articolo sostitutivo dell'originario articolo 14 si potrebbe migliorare se vi aggiungessimo lo emendamento dei colleghi D'Alema e Minervini, perché rispetto a quelle menzionate possono emergere altre fattispecie che si devono mantenere, al posto di quanto previsto agli articoli 32, 33 e 35 della legge bancaria, che sono stati stralciati. Si stabilisce, quindi nel subemendamento che, oltre ai casi specificamente richiamati, possa sempre esserci una responsabilità del Governo (cioè politica, e lo sottolineo perché è importante) di emanare ulteriori direttive generali e particolari che si rendano necessarie per il controllo degli istituti e degli enti di cui al primo comma dell'articolo 14 stesso. Si parla di « controllo » per restare nell'ambito dell'impostazione cui risponde il provvedimento di legge.

So che alcuni settori della Banca d'Italia, che abbiamo consultato, non sono d'accordo su ciò, in quanto si hanno alcuni timori che si ammetta in questo modo un eccessivo potere discrezionale da parte dell'autorità politica. Ritengo però che, una volta stabiliti meglio i compiti della Banca d'Italia, debba rimanere la possibilità di questo orientamento da parte del CICR.

Se non fosse approvato quest'emendamento che proponiamo, non ci sentiremmo

tranquilli e consenzienti sulla nuova ste-sura proposta dell'articolo 14, anche se con essa si è cercato di costruire qual-cosa di più valido, in quanto prevarrebbe un orientamento che attenua tutta una serie di controlli, che pure erano possibili per la Banca d'Italia.

RUBBI EMILIO, *Relatore*. Signor pre-sidente, il relatore, come ciascuno dei com-ponenti di questa Commissione, ha seguito con la massima attenzione le motivazioni addotte dai presentatori degli emendamen-ti 0. 14. 2. 1 e 0. 14. 2. 2. Indubbiamente, emerge con chiarezza perché questi emen-damenti sono stati presentati e quali fini si propongono. Entrambi, credo, consenta-no, nell'attuazione della normativa cui il Parlamento darà vita con l'approvazione di questo disegno di legge, un'applicazione ancor più motivata, perché chi sarà chia-mato ad attuare tale normativa avrà, nella verbalizzazione degli atti parlamentari, una fonte di ancor maggiore conoscenza della volontà del legislatore.

Ritengo pertanto che, in ogni caso, sia stato opportuno che, da parte dei col-leghi Fiandrotti, D'Alema e Minervini, sia-no stati presentati questi emendamenti, perché arricchiscono indubbiamente il pur piccolo patrimonio che abbiamo costituito, agli effetti dell'attuazione della norma, con la nostra discussione.

Desidero sottolineare questo perché è vero; ma mi permetto di insistere presso i presentatori dei subemendamenti per un ritiro dei medesimi, che consenta il man-tenimento dell'emendamento 14. 2 così com'è stato presentato, data l'estrema dif-ficoltà che si riscontra nella determina-zione di questa normativa, ed il rischio che alcuni spostamenti — per altro motivati con grande chiarezza dai colleghi inter-venuti — non siano poi interpretati, nella attuazione della legge, in modo diverso da quello che è opportuno che sia. Se fos-simo stati di fronte ad una normativa nella quale i coinvolgimenti fossero stati di una rilevanza meno spiccata, allora non avrei avuto esitazione a modificare la mia richiesta di ritiro. Ma dal momento che penso ci si debba far carico della estrema

rilevanza di queste norme e di quanto la loro incidenza possa effettivamente con-tare per gli istituti di credito speciale e per la Banca d'Italia cui è demandato il compito della vigilanza, mi permetto di insistere nella richiesta di ritirare questi subemendamenti.

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far presente ai com-missari comunisti che il Governo al Se-nato non si era fatto promotore di quel-l'emendamento. Il Governo ha ritenuto che ci fosse bisogno di una equiparazione delle norme sugli istituti di credito spe-ciale e di fronte ad un ordine del giorno presentato dallo stesso gruppo comunista, si è trovato « proceduralmente costretto » a presentare come Governo quell'emenda-mento. Ho voluto chiarire questo fatto per onestà.

Probabilmente è stato commesso un errore; comunque, fermo restando l'inten-to di arrivare ad una definizione unita-ria della normativa in materia, invito i presentatori a ritirare i subemendamenti, la cui valutazione non è possibile attuare in breve momento. D'altra parte il rela-tore ha ben sottolineato e precisato, in questa sede, i limiti di applicazione del titolo V del provvedimento e più in par-ticolare le questioni relative agli articoli 32, 33 e 35.

FIANDROTTI. Dinanzi alle argomenta-zioni del relatore e del rappresentante del Governo, dichiaro di ritirare il mio subemendamento anche per evitare il ri-schio, una volta votato ed eventualmente respinto, che scaturisca in sede interpre-tativa l'effetto opposto, cioè quello di una riduzione dei risultati fin qui ottenuti.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori del subemendamento D'Alema e Minervini 0. 14. 2. 2. sono assenti si intende che vi abbiano rinunciato.

BERNARDINI. In tal caso faccio mio questo subemendamento.

RUBBI, *Relatore*. Sono contrario al subemendamento.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1981

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 14. 2. 2 fatto proprio dall'onorevole Bernardini, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rubbi ed altri 14. 2.

(È approvato).

L'articolo 14 resta pertanto definito nel testo dell'emendamento 14. 2 testé approvato.

Do lettura dell'articolo 13 che avevamo poc'anzi accantonato:

ART. 13.

Al Consorzio di credito per le opere pubbliche è applicabile la procedura della liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Lo statuto, da approvarsi, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determinerà il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio.

Con decorrenza dalla data del predetto decreto sono abrogati il primo comma dell'articolo 2, escluso il riferimento alla Cassa depositi e prestiti, l'articolo 10 e l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, come modificato dalla legge di conversione 14 aprile 1921, n. 488, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Isti-

tuto di credito per le imprese di pubblica utilità.

È inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Il relatore, onorevole Emilio Rubbi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma;

« Nel secondo comma, dopo la parola statuto, inserire le parole: del Consorzio di credito per le opere pubbliche ».

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli ultimi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1980 e a lire 205 miliardi per l'anno 1981 si farà fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo n. 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1981

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*E approvato*).

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

La VI Commissione finanze e tesoro, esaminato con approfondita discussione il disegno di legge n. 2210 ed ascoltate le dichiarazioni del Governo

impegna il medesimo

a presentare entro il 30 settembre 1981 proposte atte a rendere le leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, istitutive degli Istituti di Mediocredito regionali, più aderenti alle attuali esigenze dell'attività economica estendendo le loro possibilità operative alle medie e piccole imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, (ivi compresa la produzione e la distribuzione dell'energia) del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, e riconoscendo la loro possibile partecipazione a società finanziarie locali e nazionali allo scopo di favorire lo sviluppo delle predette imprese operanti nei rispettivi territori di competenza,

impegna altresì il Governo

nella necessaria ristrutturazione anche territoriale degli Istituti di Mediocredito regionali a tenere presente l'opportunità di estendere al Molise l'operatività dello Istituto mediocredito abruzzese in modo da consentire a tale regione di godere dei servizi finanziari di un Istituto di credito regionale.

La Commissione, nella proposta del Governo, intende verificare le modalità di soluzione in ordine ai problemi di capitalizzazione degli Istituti di mediocredito dell'area centrale sia in ordine agli impegni delle aziende di credito locale sia all'eventuale integrazione del tesoro.

0/2210/6/1 GOTTARDO, SACCONI, BERNARDINI, BELLOCCHIO, GARZIA.

SACCONI. L'ordine del giorno contiene alcune delle questioni che erano contenute in emendamenti poi ritirati su invito del relatore o del Governo e chiede un impegno a mantenere rigorosamente i tempi indicati.

La necessità di intervenire nei confronti degli istituti di mediocredito è ogni giorno più evidente e vorrei fare alcune considerazioni in ordine al tema dell'artigianato. L'onorevole Gottardo aveva presentato un emendamento, poi ritirato e riportato in questo ordine del giorno, nel quale aveva accettato di non considerare l'artigianato al fine di non investire riflessi più ampi. Un decreto del 30 dicembre di quest'anno di fatto proibisce alle regioni un intervento a sostegno della cooperazione artigiana ed a garanzia dell'accesso al credito da parte dell'artigianato; si ripropone, pertanto, il problema del medio credito in questo settore e quindi o il Governo assumerà rapidamente una iniziativa legislativa o vi provvederà in modo autonomo la Commissione, visto che su questo tema si è registrata una ampia convergenza.

VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

GOTTARDO. No, signor presidente.

BELLOCCHIO. Avremmo voluto esprimere un voto favorevole sul provvedimento ma, purtroppo, non siamo nelle condizioni di farlo per l'atteggiamento assunto dalla maggioranza e dal Governo in ordine ad una serie di problemi.

Mi riferisco al mancato accoglimento dell'emendamento sull'aumento dei fondi al Banco di Sicilia ed a quello concernente i fondi di dotazione agli istituti di mediocredito regionale. Mi riferisco altresì all'approvazione di un emendamento peggiorativo all'articolo 2, con il quale è venuta meno la contestualità tra la provvista dei fondi e la modifica degli statuti,

nonché al mancato accoglimento del sub-emendamento illustrato dal collega Bernardini per l'articolo 14.

Ci sono poi altri problemi dei quali il Governo non ha parlato, e cioè la nomina, cui ancora non si è provveduto, del direttore generale del Banco di Napoli; il mancato rinnovamento del consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia; il fatto che la nostra Commissione non si riunisca sulla questione delle nomine, previste entro il 31 gennaio. Su questo ultimo punto, poiché oggi è già il 28, credo che dovremo assistere ad un ulteriore slittamento dei termini.

Infine, siamo contrari al modo in cui si è affrontata la questione generale della ricapitalizzazione, secondo la solita logica della politica « del carciofo ».

Sono questi rilievi di ordine politico che inducono il gruppo comunista ad astenersi.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo della attività creditizia nel campo industriale nell'Italia me-

ridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche » (*Approvato dal Senato*) (2210).

Presenti	26
Votanti	18
Astenuti	8
Maggioranza	11
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Babbini, Battaglia, Borgoglio, Citterio, de Cosmo, Fiandrotti, Fiori Pubblio, Gaiti, Garzia, Goria, Gottardo, Laganà, Merolli, Rubbi Emilio, Sacconi, Usellini, Viscardi.

Si sono astenuti:

Bellocchio, Bernardini, Carrà, Giura Longo, Lanfranchi Cordioli, Santagati, Sarti, Toni.

È in missione:

Spaventa.

La seduta termina alle 14,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO